

e la Camera, che il Senato non ha inteso punto di pregiudicare quei funzionari del Ministero che hanno diritti acquisiti, essendo entrati al Ministero medesimo sotto l'impero di una disposizione che li ammetteva al passaggio dalla carriera amministrativa alla carriera del Pubblico Ministero.

Si è osservato inoltre che a questo scopo della fusione fra i funzionari del Ministero e la magistratura provvede un articolo della legge organica secondo il quale i funzionari della magistratura, e non soltanto quelli i quali sono semplicemente *applicati*, ma quelli altresì che sono *chiamati* al Ministero di grazia e giustizia, conservano tutti i loro diritti sicchè resta pienamente integra la propria posizione pel caso che tornassero a passare nella magistratura, come se essi avessero sempre appartenuto alla medesima. E questa disposizione facendo parte della legge organica vale poi non soltanto per il passato ma per l'avvenire, sicchè per mezzo di essa lo scopo della fusione fra le due carriere può essere anche meglio e più completamente raggiunto.

Con queste dichiarazioni credo che l'onorevole Rizzo vedrà soddisfatti i legittimi intenti che lo mossero a parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzo.

Rizzo. Ringrazio l'onorevole guardasigilli delle sue dichiarazioni, delle quali non posso che essere soddisfatto: imperocchè egli ha confermato che le guarentigie, che la Camera intendeva assicurare agli impiegati laureati del Ministero della giustizia, saranno mantenute.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Nessuno può essere ammesso a funzioni giudiziarie nella Magistratura giudicante o nel Pubblico Ministero, se non ha compiuto un tirocinio in qualità di uditore, salvo quanto è disposto per gli avvocati esercenti e per i professori di diritto nell'articolo 15 della presente legge e negli articoli 51, 72, e 128 della legge sull'ordinamento giudiziario, le disposizioni dei quali sono estese alle nomine dei funzionari del Pubblico Ministero. ”

Metto a partito quest'articolo.

(È approvato e sono quindi successivamente approvati senza discussione i seguenti articoli):

“ Art. 2. Per essere nominato uditore, oltre le condizioni generali prescritte nell'articolo 9 della legge sull'ordinamento giudiziario, è necessario:

1° aver compiuto i ventuno e non ancora i trent'anni d'età;

2° aver conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università italiana;

3° aver vinto la prova di un concorso per esame.

“ Non saranno ammessi al concorso coloro che, per le informazioni fornite dalle Autorità giudiziarie del distretto nel quale risiedono, non risultino al ministro della giustizia di moralità e condotta incensurate. ”

“ Art. 3. Il concorso ha luogo nella Capitale del Regno e, di regola, in ciascun anno, innanzi ad una Commissione nominata di volta in volta dal ministro della giustizia e composta di almeno sette membri, scelti fra i magistrati appartenenti alle Corti di cassazione e di appello, gli avvocati esercenti, ed i professori delle Facoltà di giurisprudenza. ”

“ L'esame consiste:

1° in una prova scritta su ciascuno dei seguenti gruppi di materie;

a) filosofia del diritto e storia del diritto italiano,

b) diritto romano,

c) diritto costituzionale ed amministrativo,

d) diritto e procedura civile,

e) diritto commerciale,

f) diritto e procedura penale;

2° in una prova orale sulle materie dell'esame scritto, ed inoltre sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico.

“ I concorrenti dichiarati idonei per aver riportato in ciascuna materia la maggioranza dei voti e non meno dei sette decimi nell'insieme delle prove sono classificati fra loro, per gli effetti del concorso, secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parità di voti sono preferiti i più anziani di laurea, e in caso di parità di data nella laurea i più anziani di età.

“ Sono nominati uditori, con decreto ministeriale, i primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso. ”

“ Art. 4. I concorrenti che avessero riportato i pieni voti in tutte le materie dell'esame d'ammissione, ed oltre a ciò avessero pure ottenuto una dichiarazione di merito distinto da parte della Commissione, sono nominati uditori con precedenza ad ogni altro.

“ Questi uditori godono, appena nominati, di una indennità di lire 1,500 all'anno, e possono presentarsi all'esame pratico, di cui parlano gli articoli 6, 7 e 8 del presente disegno di legge, dopo un solo anno di uditorato. ”